

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Ricorso giurisdizionale - Notifica - Alla P.A. - Presso l'indirizzo PEC tratto dall'elenco INI-PEC, e non già all'indirizzo tratto dal ReGIndE - Omessa indicazione da parte della P.A. interessata dell'indirizzo PEC nell'elenco di cui all'articolo 16, co. 12, D.L. n. 179/2012 conv. nella L. n. 221/2012 e di omessa comunicazione al Ministero della Giustizia l'indirizzo di posta elettronica certificata cd. RegInde - Validità - Fattispecie.

Tar Basilicata - Potenza, Sez. I, 1 marzo 2023, n. 140

“[...] come previsto dall'art. 16 ter, comma 1 ter, D.L. n. 179/2012 conv. nella L. n. 221/2012, “in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12”, come nella specie, perché il Comune di Barile non ha comunicato al Ministero della Giustizia l'indirizzo di posta elettronica certificata cd. RegInde, “la notificazione alle Pubbliche Amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art. 6 ter D.Lg.vo n. 82/2005” (cd. indirizzo di Indirizzo di posta elettronica IPA) [...]”.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con Del. G.M. n. 63 del 4.4.2001 il Comune di Barile affidava “in trattativa privata” alla Area Sport di Saracino Michele e di Pietro Rocco S.n.c. la concessione dell'impianto sportivo, di proprietà comunale, sito nella Contrada Pantoni, “per la durata di 10 anni con il solo onere della manutenzione ordinaria”, specificando “che, qualora venisse meno l'uso per il quale viene affidata la Palestra Polifunzionale, l'Amministrazione comunale, a seguito di diffida, può revocare la concessione”; l'allegata convenzione, sottoscritta il 2.5.2001, prevedeva: 1) la priorità, su richiesta del concessionario, del rinnovo della concessione (art. 2); 2) il canone di concessione annuo di £. 1.000.000 (art. 7) e “gli introiti che verranno incassati per la gestione delle varie attività svolte” (art. 4); 3) l'autorizzazione comunale per “tutte le modifiche, ritenute necessarie”, le cui spese, oltre “interessi bancari al tasso corrente verranno eventualmente rimborsate in caso di cessazione del rapporto convenzionale, se questa avviene per esclusiva volontà dell'Amministrazione e comunque prima della scadenza del contratto” (art. 10).

Durante tale rapporto il Comune autorizzava la concessionaria:

-con atto del 18.10.2001, “a creare una sala di ginnastica a corpo libero all’interno della Palestra Polifunzionale, solo dopo aver ottenuto le relative autorizzazioni (Vigili del Fuoco), se necessarie”;

-con Del. C.C. n. 35 del 3.5.2002, l’esecuzione di lavori di ampliamento “a totale carico” della concessionaria “senza nulla a pretendere da parte di questa Amministrazione”, ultimati il 5.7.2002.

Con Del. G.M. n. 22 del 17.2.2004 il Comune di Barile, oltre a stabilire che nello Statuto della concessionaria Area Sport di Saracino Michele e di Pietro Rocco S.n.c. doveva essere “inserita la rappresentanza di un amministratore di questo civico Ente”, prorogava la durata della concessione per 25 anni “a far tempo dalla stipula” del nuovo contratto, che veniva sottoscritto il 31.3.2006, prevedendo: 1) all’art. 1, rubricato “Oggetto della convenzione”, “il recupero funzionale del complesso sportivo polifunzionale”; 2) all’art. 2 la durata della concessione “fino all’1.5.2026”, “tacitamente rinnovata se almeno 6 mesi prima di tale scadenza una delle parti non comunicherà all’altra tramite raccomandata a.r. la disdetta”; 3) all’art. 3, rubricato “Destinazione dell’impianto”: A) l’obbligo del rispetto delle norme di sicurezza ex D.M. 18.3.1996; B) l’utilizzo “per tutte quelle attività finalizzate al benessere ed alla cura della psiche e del fisico, per l’esercizio e la pratica di discipline sportive e di trattamenti, finalizzati al benessere psico-fisico, ed ogni attività extrasportiva (manifestazioni culturali e ricreative, spettacoli musicali, mostre, assemblee, convegni, feste da ballo, ecc.), compatibili con le caratteristiche strutturali e tecniche dell’impianto, attività già in atto”; 4) all’art. 4, la spettanza alla concessionaria degli “introiti che verranno incassati anche per la gestione della nuova struttura”; 5) all’art. 5, rubricato “Obblighi ed oneri per la società concessionaria”, l’impegno di “provvedere, a proprie spese”: alla pulizia ordinaria dei locali; al rispetto delle norme sanitarie; alla cura della manutenzione ordinaria; alla custodia dei locali in buono stato di conservazione e manutenzione; ed al versamento dell’1% degli utili ad un’associazione o fondazione non profit, iscritte nell’Elenco tenuto dal Comune e su segnalazione del Comune; 6) all’art. 6 gli oneri a carico dell’Amministrazione comunale; 7) all’art. 7, rubricato “Oneri e prescrizioni generali”, l’obbligo della concessionaria di provvedere, a sua cura e spese: alla custodia dei locali e degli impianti, “tenendoli in buono stato di conservazione fino al termine della gestione, salvo il naturale degrado derivante dall’uso”; alla pulizia dei locali; al pagamento delle utenze e delle spese di amministrazione; a “consentire l’uso della nuova struttura a tutti i cittadini che, previo assolvimento delle formalità che saranno richieste dall’Associazione, intendono praticare una o più attività dell’Associazione stessa” (cfr. lett. d); a riservare all’Amministrazione comunale il diritto di utilizzare, previa intesa tra le parti, la nuova struttura in ogni occasione di pubblica utilità, compatibilmente con le attività svolte dall’Associazione (lett. e); al pagamento del

canone annuo di € 1.800,00 con adeguamento secondo l'indice Istat; alla polizza assicurativa a copertura dei rischi, derivanti da furto, incendio e responsabilità civile; 8) all'art. 8 la facoltà della concessionaria di stipulare contratti per l'occupazione di spazi pubblicitari; 9) all'art. 9 la facoltà del Comune di effettuare controlli ed ispezioni; 10) all'art. 10 la facoltà della concessionaria, "previa autorizzazione" del Comune, di "apportare tutte le modifiche, ritenute necessarie, alla struttura, per meglio realizzare le proprie finalità, il tutto a spese dell'Associazione", specificando che "dette spese oltre agli interessi bancari al tasso corrente saranno rimborsate dall'Ente in caso di risoluzione anticipata del contratto", mentre, "in caso di risoluzione per scadenza contrattuale, l'Ente comunale rientra nel pieno possesso materiale e giuridico della struttura, senza nulla dovere all'Associazione", con la puntualizzazione che "tale clausola ha valore anche per l'intera struttura di cui alle convenzioni precedenti"; 11) all'art. 11 la penale di € 5.164,57 per l'eventuale inosservanza della durata della concessione di cui al precedente art. 2 e la previsione che "tutte le spese di registrazione del presente contratto, nonché ogni altra ad esso connessa sono a carico dell'Associazione".

La Polizia Municipale ha accertato: A) in data 16.11.2020 che la concessionaria Area Sport di Saracino Michele e di Pietro Rocco S.n.c. con contratto del 6.10.2016 aveva locato per il periodo 1.6.2016/31.8.2022 per il canone mensile di € 3.000,00 l'impianto sportivo comunale in discorso ad un'associazione sportiva dilettantistica; B) ed, in seguito alla memoria endoprocedimentale del 5.1.2022, con la quale la concessionaria aveva rilevato che all'interno dell'impianto sportivo non vi erano "soggetti non autorizzati alla sua conduzione", in data 11.2.2022 che la concessionaria Area Sport di Saracino Michele e di Pietro Rocco S.n.c. dall'1.2.2022 aveva assunto alle proprie dipendenze il legale rappresentante della predetta associazione sportiva dilettantistica locataria.

Pertanto, con Determinazione n. 54 del 19.5.2022 (notificata il 20.5.2022) il Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Barile, dopo aver richiamato la comunicazione di avvio del procedimento del 6.10.2021, la memoria endoprocedimentale della concessionaria del 5.1.2022 e gli accertamenti della Polizia Municipale del 16.11.2020 e dell'11.2.2022, ha revocato "con effetto immediato, decorrente dalla notifica del presente provvedimento", la concessione dell'impianto sportivo, di proprietà comunale, sito nella Contrada Pantoni, affidata con contratto del 31.3.2006, intimando il rilascio della struttura "entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento" ("con riserva di accertare e richiedere gli eventuali danni subiti e subendi"), con l'espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente il predetto termine, si sarebbe proceduto "con l'ausilio della forza pubblica" ed il trasporto dei beni della concessionaria "presso una struttura individuata dal Comune, con espresso esonero da ogni responsabilità derivante da eventuali danni e

con rivalsa nei confronti dell'ingiunto" delle relative spese, per la violazione degli artt. 1, 3, 5, e 7, comma 1, lett. d) e e), di tale contratto, in quanto la concessionaria con contratto del 6.10.2016 aveva locato l'impianto sportivo comunale ad un'associazione sportiva dilettantistica per il canone mensile di € 3.000,00, senza la preventiva autorizzazione del Comune, perseguendo scopi di lucro nella gestione dell'impianto, "a nulla rilevando la successiva assunzione" in data 1.2.2022 del legale rappresentante della predetta associazione sportiva dilettantistica locataria alle dipendenze della concessionaria Area Sport di Saracino Michele e di Pietro Rocco S.n.c., "effettuata allo scopo di eludere il divieto contrattuale di sub-cessione dell'impianto".

La concessionaria Area Sport di Saracino Michele e di Pietro Rocco S.n.c. con il presente ricorso, notificato l'8.6.2022 e depositato il 10.6.2022, ha impugnato la predetta Determinazione n. 54 del 19.5.2022, deducendo:

1) l'errata interpretazione degli artt. 1, 3, 5, e 7, comma 1, lett. e) e f), del contratto di concessione del 31.3.2006, in quanto, poiché tali disposizioni contrattuali, poste a base dell'impugnato provvedimento di revoca della concessione di cui è causa, oltre a non prevedere il divieto di sublocazione, non contemplano nemmeno la fattispecie della sublocazione, totale o parziale, non autorizzata dall'Amministrazione concedente, con apposita clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C., deve ritenersi che la fattispecie in esame risulta disciplinata dal comma 1 dell'art. 1594 C.C., nella parte in cui stabilisce che "il conduttore, salvo patto contrario, ha la facoltà di sublocare la cosa locatigli"; nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, atteso che il Comune non aveva considerato che: A) con il contratto del 6.10.2016, oggetto della controversia in esame, la concessionaria ricorrente aveva sublocato ad un'associazione sportiva dilettantistica soltanto una parte dell'impianto sportivo comunale (cfr. planimetria allegata al contratto di sublocazione), precisamente la sala di ginnastica a corpo libero, la cui costruzione era stata autorizzata con atto comunale del 18.10.2001, mentre la ricorrente aveva continuato a gestire la parte restante dell'impianto (calchetto, calciotto, sauna, solarium, centro estetico, sala massaggi, bar e area ristoro); B) tale sublocazione si era resa necessaria, perché la concessionaria ricorrente doveva autofinanziare l'ingente spesa dei lavori urgenti, che era stata costretta ad eseguire, tutti comunicati al Comune (precisamente: rifacimento del tetto, comunicato il 31.7.2007; ripristino della struttura, in seguito ad una frana, comunicato il 19.3.2012; lavori al tetto del capannone principale del corpo aggiunto di nuova costruzione, comunicati il 5.2.2014; lavori per problemi di infiltrazione d'acqua, comunicati il 16.5.2017), per i quali aveva stipulato due mutui bancari di complessivi 80.000,00; C) l'assunzione del legale rappresentante dell'associazione sportiva dilettantistica locataria alle

dipendenze della concessionaria non aveva alcuna finalità elusiva della concessione, oggetto della controversia in esame;

2) la violazione del principio di proporzionalità e/o del minor sacrificio possibile degli interessi della concessionaria ricorrente, in quanto il Comune avrebbe potuto tutelare il suo interesse pubblico, finalizzato all'esclusiva gestione dell'impianto sportivo di cui è causa da parte della concessionaria, anziché con il provvedimento di revoca della concessione, con l'intimazione della cessazione di efficacia del contratto di sublocazione in questione, anche perché la ricorrente avrebbe potuto conseguire sia l'equilibrio economico della gestione affidata, sia il recupero delle spese, sostenute per l'esecuzione dei suddetti lavori presso l'impianto sportivo comunale in discorso, entro la scadenza naturale della concessione dell'1.5.2026;

3) la violazione dell'art. 21 quinquies L. n. 241/1990, in quanto il Comune avrebbe dovuto prevedere un indennizzo in favore della concessionaria ricorrente;

4) la violazione dei principi di correttezza e buona fede, tenuto conto della suddetta sproporzione tra interesse pubblico, finalizzato all'esclusiva gestione dell'impianto sportivo di cui è causa da parte della concessionaria, ed i danni alla concessionaria ricorrente, derivanti dal provvedimento impugnato.

Si è costituito in giudizio il Comune di Barile ha: 1) eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto notificato all'indirizzo di posta elettronica IPA sindaco.comunebarile@pec.it, e non anche al Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Barile; 2) dedotto l'infondatezza del gravame.

Con Ordinanza n. 93 del 7.7.2022 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare, con la condanna della società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Barile, delle spese, relative alla fase cautelare, liquidate in € 500,00 (cinquecento), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA e CPA.

All'Udienza Pubblica del 22.2.2023 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va affermata la giurisdizione del Tribunale adito, in quanto la controversia in esame rientra nell'ambito oggettivo della concessione di beni pubblici, per la quale sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 133, lett. b), cod. proc. amm., relativa alle "controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi".

Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione, sollevata dal Comune di Barile, e statuita l'ammissibilità del ricorso, in quanto, come previsto dall'art. 16 ter, comma 1 ter, D.L. n. 179/2012 conv. nella L. n. 221/2012, "in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12", come nella specie, perché il Comune di Barile non ha comunicato al Ministero della

Giustizia l'indirizzo di posta elettronica certificata cd. RegInde, "la notificazione alle Pubbliche Amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art. 6 ter D.Lg.vo n. 82/2005" (cd. indirizzo di Indirizzo di posta elettronica IPA).

Pertanto, deve ritenersi ammissibile la notifica del ricorso presso l'indirizzo di posta elettronica IPA sindaco.comunebarile@pec.it..

In ogni caso, va richiamato il principio di immedesimazione organica, ai sensi del quale "tutta l'attività amministrativa del Comune è sempre complessivamente riferibile all'Amministrazione comunale, a capo della quale si colloca il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, munito di legittimazione passiva" (sul punto cfr. TAR Basilicata Sent. n. 583 del 25.9.2020, che richiama "ex multis C.d.S. Sez. IV Sent. n. 4641 del 3.8.2011; TAR Bologna Sez. I Sent. n. 17 dell'11.1.2013; TAR Basilicata Sent. n. 50 del 3.2.2004; TAR Marche Sent. n. 8 del 20.1.2003").

Nel merito, il ricorso è infondato.

Infatti, prescindendo dalla circostanza che con il contratto del 6.10.2016 la ricorrente aveva sublocato, oltre alla sala di ginnastica a corpo libero, la cui costruzione era stata autorizzata con atto comunale del 18.10.2001, anche "le parti in comune" dell'impianto sportivo di cui è causa "reception, servizi igienici, spogliatoi, locali ricreativi e corridoi di accesso" (cfr. art. 1, comma 2, del contratto di sublocazione), vanno disattese le censure, articolate con il primo motivo di impugnazione, atteso che, sebbene il contratto di concessione del 31.3.2006 non prevede espressamente il divieto di sublocazione, totale o parziale, non autorizzato dal Comune, nemmeno con apposita clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C., va rilevato che la concessionaria ricorrente con la stipula del contratto di sublocazione del 6.10.2016 ha violato:

- 1) le lett. d) e e) dell'art. 7 del contratto, relative agli obblighi della concessionaria di "consentire l'uso della nuova struttura a tutti i cittadini che, previo assolvimento delle formalità che saranno richieste dall'Associazione, intendono praticare una o più attività dell'Associazione stessa" e di "riservare all'Amministrazione comunale il diritto di utilizzare, previa intesa tra le parti, la nuova struttura", cioè proprio la parte dell'impianto sportivo sublocata, costruita dalla ricorrente, previa autorizzazione del Comune con atto del 18.10.2001, "in ogni occasione di pubblica utilità, compatibilmente con le attività svolte dall'Associazione";
- 2) l'art. 5 del contratto, nella parte in cui prescrive l'obbligo della concessionaria di versare l'1% degli utili ad un'associazione o fondazione non profit, iscritte nell'Elenco tenuto dal Comune e su segnalazione del Comune, in quanto, non avendo comunicato al Comune il contratto di

sublocazione del 6.10.2016, avrebbe dovuto sborsare, a tale titolo, almeno altre € 360,00, tenuto conto dell'ammontare complessivo annuo dei canoni mensili di € 3.000,00, corrispostigli dalla sublocataria, di € 36.000,00;

3) l'art. 10 del contratto, nella parte in cui stabilisce l'obbligo della concessionaria di chiedere la preventiva autorizzazione al Comune per la realizzazione, a proprie spese, di tutte "modifiche, ritenute necessarie, alla struttura", con la puntualizzazione che tali spese sarebbero state rimborsate (oltre agli interessi bancari al tasso corrente) dal Comune "in caso di risoluzione anticipata del contratto", mentre, "in caso di risoluzione per scadenza contrattuale, sarebbero state trasferite al Comune "senza nulla dovere all'Associazione", in quanto l'art. 10 del contratto di sublocazione del 6.10.2016 contempla la facoltà della sublocataria, di eseguire, "a sua cura e spese", "nell'immobile locato tutte le migliorie ed addizioni che ritenga utili per l'uso contrattualmente stabilito", "previa comunicazione alla parte locatrice" e non al Comune di Barile, specificando che tali migliorie ed addizioni, alla fine della sublocazione, sarebbero state "acquisite a beneficio della parte locatrice" e non del Comune di Barile, prevedendo addirittura nell'art. 13 sempre del contratto di sublocazione del 6.10.2016 "l'intenzione" della concessionaria ricorrente di vendere la parte dell'impianto sportivo sublocata;

4) comunque, poiché non possono essere applicate alle concessioni di beni pubblici le norme di diritto privato, che disciplinano il contratto di locazione (cfr. ex multis C.d.S. Sez. V Sent. n. 965 del 2.2.2021; TAR Bari Sez. III Sent. n. 229 del 19.2.2018), nella fattispecie in esame non può trovare applicazione il comma 1 dell'art. 1594 C.C., invocato dalla ricorrente, anche perché il contratto di concessione del 31.3.2006, oltre a non prevedere la facoltà della subconcessione, totale o parziale, dell'impianto sportivo, di proprietà comunale, in questione, non disciplina neanche minimamente tale eventuale possibilità.

Pertanto, tenuto conto delle suddette gravi violazioni, commesse dalla concessionaria ricorrente, deve ritenersi che non sussiste la violazione del principio di proporzionalità e/o del minor sacrificio possibile, dedotta con il secondo motivo di impugnazione, tenendo pure conto del predetto art. 10 del contratto di concessione del 31.3.2006, nella parte in cui stabilisce che tutte le "modifiche, ritenute necessarie, alla struttura" sarebbero state rimborsate (oltre agli interessi bancari al tasso corrente) dal Comune "in caso di risoluzione anticipata del contratto", mentre, "in caso di risoluzione per scadenza contrattuale, sarebbero state trasferite al Comune "senza nulla dovere all'Associazione".

Al riguardo, va precisato che l'ingente spesa dei lavori di 80.000,00, relativa ai lavori di rifacimento del tetto (comunicati il 31.7.2007), di ripristino della struttura, in seguito ad una frana (comunicati il

19.3.2012), al tetto del capannone principale del corpo aggiunto di nuova costruzione (comunicati il 5.2.2014) e per problemi di infiltrazione d'acqua (comunicati il 16.5.2017), non deve essere rimborsata dal Comune, anche se, nella specie, il rapporto di concessione si è interrotto prima della sua scadenza naturale dell'1.5.2026, attesochè, il predetto art. 10 del contratto di concessione del 31.3.2006, nella parte in cui prevede il rimborso delle spese, autorizzate dal Comune, si riferisce chiaramente in via esclusiva alle risoluzioni anticipate, derivanti dall'emanazione dei legittimi provvedimenti di revoca, con il quale viene ritirato con efficacia ex nunc il provvedimento di concessione originariamente inopportuno o non conveniente, o di abrogazione, con il quale viene ritirato con efficacia ex nunc il provvedimento di concessione originariamente opportuno e conveniente, che è successivamente diventato inopportuno o non conveniente in seguito a sopravvenute circostanze di fatto, e non anche alla risoluzione della concessione per inadempimento e/o violazione degli obblighi contrattuali da parte della concessionaria ricorrente, come verificatosi nella fattispecie, oggetto del presente giudizio.

Ed invero, va puntualizzato che il Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Barile con l'impugnata Determinazione n. 54 del 19.5.2022 ha utilizzato impropriamente la parola "revoca" della concessione dell'impianto sportivo comunale in questione per la violazione degli artt. 1, 3, 5, e 7, comma 1, lett. d) e e), del contratto di concessione del 31.3.2006, in quanto non ha effettuato una rivalutazione dell'originaria opportunità e/o convenienza della concessione di cui è causa o esaminato l'attuale permanenza di tale opportunità e/o convenienza, ma ha sostanzialmente utilizzato l'istituto civilistico della risoluzione contrattuale per gli inadempimenti della ricorrente alle predette clausole contrattuali.

Parimenti infondato è il terzo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente ha rivendicato l'indennizzo ex art. 21 quinquies L. n. 241/1990, in quanto, come appena detto, nella fattispecie in esame il Comune di Barile non ha esercitato il potere di revoca del provvedimento amministrativo di concessione, ma la facoltà privatistica di risoluzione unilaterale del contratto (sul punto cfr. TAR Basilicata Sent. n. 205 del 9.3.2022).

Infine, va disatteso il quarto ed ultimo motivo di impugnazione, con il quale è stata dedotta la violazione dei principi di correttezza e buona fede, tenuto conto della circostanza che la concessionaria ricorrente non ha comunicato al Comune di Barile la stipula del suddetto contratto di sublocazione del 6.10.2016 per il canone mensile di € 3.000,00.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, tenendo

conto della circostanza che con la suindicata Ordinanza n. 93 del 7.7.2022 la società ricorrente è già stata condannata al pagamento, in favore del Comune di Barile, delle spese, relative alla fase cautelare, liquidate in € 500,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Barile, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in ulteriori € 2.000,00 (duemila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Consigliere

IL SEGRETARIO